

Determinazione della misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento integrativo per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di gestione degli elenchi e di controllo sugli iscritti negli elenchi.

L'OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

viste le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. 12 aprile 2006 n.184, in quanto applicabili e/o compatibili;

vista la delibera del 26 settembre 2013 del Comitato di Gestione dell'Organismo, con la quale è stato adottato il “Regolamento integrativo per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di gestione degli elenchi e di controllo sugli iscritti negli elenchi”;

ritenuto opportuno provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni in materia, ad individuare i costi di riproduzione relativi alle richieste di accesso ai documenti in proprio possesso;

DETERMINA

Art. 1

1. L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4.
2. Per gli importi inferiori a Euro 1,25 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.

4. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione e costi di rimborso delle fotocopie).
5. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'Ufficio Segreteria Generale dell'Organismo la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
6. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali l'Organismo ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile.

Art. 2¹

1. Le somme relative al precedente articolo devono essere corrisposte mediante versamento sul conto corrente bancario n. 00010192815, intestato a OAM ASSOCIAZIONE, codice IBAN n. IT 21 Y 02008 05154 000101923815, indicando nella causale "Rimborso accesso documenti" e il nominativo del richiedente, oppure, entro l'importo massimo di Euro 50,00, tramite pagamento in contanti presso l'Ufficio Segreteria Generale dell'Organismo. In tale ultimo caso, l'Organismo provvederà a rilasciare al richiedente, o suo delegato, attestazione del pagamento ricevuto.
2. Il richiedente è tenuto a corrispondere all'Organismo l'importo della marca da bollo per diritti di segreteria.

Roma, lì 28 novembre 2013

OAM – IL PRESIDENTE

¹ Articolo modificato con delibera del Comitato di Gestione del 19 febbraio 2014.